Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Sabato, 10 febbraio 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 38 DEL 10 FEBBRAIO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Fabbrica Italiana Pile Elettriche « Z », società per azioni, in Moncalieri (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1972. — **Fergat, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1972. — **Società Abrasivi Industriali Torino - S.A.I.T., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1972. — **N.I.C.K. - Napoletana Industria Cartoni Kraft, società per azioni, in Casoria:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1973. — **S.P.A.N. - Società Partenopea di Navigazione, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1972. — **Totalgas Italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Flamina - S.p.A. 6,50 % aprile 1959 », sorteggiate nei giorni 25 e 31 gennaio 1973. — **IRFIS - Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia - Ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni IRFIS 6 % - 1966-1981 - Serie « F », sorteggiate il 31 gennaio 1973. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % 1961 sorteggiate il 28 novembre 1972. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni serie C, sorteggiate il 6 dicembre 1972. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % serie B, sorteggiate il 28 novembre 1972. — **Impermeabili San Giorgio, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1972. — **Cerusa, società per azioni, in Genova-Voltri:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1973. — **Mario Alberti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1973 (Emissione dicembre 1958). — **Mario Alberti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1973 (Emissione dicembre 1960). — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 6 % - 9ª emissione, sorteggiate il 22 gennaio 1973. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI 1966 - 6 %, sorteggiate il 6 febbraio 1973. — **Vianini, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1973. — **Istituto Nazionale di Credito Edilizio, società per azioni, in Roma:** Cartelle edilizie 5 % sorteggiate il 1° febbraio 1973.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 5 giugno 1972, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuno indicate.

MEDAGLIA D'ORO

Alla memoria dell'appuntato dei carabinieri Giuseppe CHIARIELLO, il 23 aprile 1970 in Affi (Verona). — In servizio di vigilanza ad un'installazione militare, dislocata in zona isolata e boscosa, accortosi che, nelle adiacenze si era sviluppato un violento incendio, con alto senso di responsabilità e sereno sprezzo del pericolo, affrontava, da solo e con mezzi di fortuna, le fiamme nell'intento di contenerne lo sviluppo. Nel coraggioso intervento, stremato dallo sforzo e soffocato dal fumo, si accasciava al suolo ed in conseguenza delle gravissime ustioni riportate, restava ucciso. Mirabile esempio di eccezionale ardimento e di dedizione al dovere spinti fino all'olocausto della vita.

MEDAGLIE D'ARGENTO

D'UVA Vincenzo, il 3 aprile 1970 in Liegi (Belgio). — Scorto un uomo che, a scopo suicida, si era gettato nelle profonde e gelide acque di un fiume, con pronta generosità ed assoluto sprezzo del pericolo, non esitava, malgrado la giovanissima età, a tuffarsi in suo soccorso, ma, sopraffatto dalla corrente, non riusciva ad afferrare il pericolante e doveva, a sua volta, essere tratto in salvo.

BOSA Luciano, il 25 aprile 1970 in Basiliano (Udine). — Accortosi che, dai rottami di un aereo caduto in un vicino campo ed incendiatosi, si allontanava correndo un uomo avvolto dalle fiamme, con immediatezza di intuito e superando notevoli difficoltà, si slanciava in suo soccorso e dopo essersi a lungo soffermato, incurante dell'immanente pericolo di scoppio dei serbatoi di carburante, per liberare il pericolante dagli abiti infiammati ed avvolgerlo in una coperta, lo trasportava in ospedale, salvandolo da sicura morte. Mirabile esempio di operante solidarietà umana e di ardimentosa generosità di animo.

FRANCO Luigino, vigile urbano, il 6 dicembre 1970 in Padova. — In servizio di vigilanza stradale, richiamato dalle grida di aiuto, che provenivano da una abitazione in preda ad un violento incendio ed appreso che, in un appartamento avvolto dalle fiamme, era restata bloccata una donna con tre bambini in tenera età, non esitava, con un rischioso intervento, a raggiungere i pericolanti ed a farli porre in salvo. Compiuta la generosa opera, semisoffocato dal fumo e stremato per i ripetuti sforzi compiuti, si accasciava privo di sensi e doveva essere rianimato. Eccezionale esempio di alte virtù civiche e di ardimentoso altruismo.

MEDAGLIE DI BRONZO

PIRRELLO Gabriele, il 24 aprile 1970 in Ostia Lido-Roma. — Non esitava a tuffarsi in mare, con generoso altruismo e sprezzo del pericolo, per trarre in salvo una persona, che, a scopo suicida, si era gettata in acqua da un pontile.

TROPIANO Pietro, finanziere di mare, il 3 novembre 1970 in Venezia. — Scorto un viaggiatore, che nell'imprudente tentativo di imbarcarsi su un vaporetto già in moto, era caduto in acqua fra il molo ed il natante, si tuffava, con generoso altruismo e sprezzo del grave rischio, in suo soccorso, riuscendo a trarlo in salvo.

CRESSI Egidio, il 7 dicembre 1970 in Curon Venosta (Bolzano). — Accortosi che, durante le operazioni di ripresa fotografica subacquea in un lago profondo e gelido, uno degli operatori, per improvviso malessere, era in procinto di annegare, non esitava, con coraggio ed altruismo esemplari, a tuffarsi, malgrado l'età avanzata, in soccorso della pericolante, salvandola da sicura morte.

CAVALLARO Benito, vigile del fuoco, il 4 agosto 1971 in Augusta (Siracusa). — Si prodigava a lungo, con eccezionale capacità e sereno sprezzo del pericolo, nelle rischiose e complesse operazioni di spegnimento di un violento incendio, sviluppatosi sul pontile di una raffineria e propagatosi a due navi cisterna all'ormeggio.

ELICONA Carmelo, vigile del fuoco, il 4 agosto 1971 in Augusta (Siracusa). — Si prodigava a lungo, con eccezionale capacità e sereno sprezzo del pericolo, nelle rischiose e complesse operazioni di spegnimento di un violento incendio, sviluppatosi sul pontile di una raffineria e propagatosi a due navi cisterna all'ormeggio.

MESSINA Luciano, vigile del fuoco, il 4 agosto 1971 in Augusta (Siracusa). — Si prodigava a lungo, con eccezionale capacità e sereno sprezzo del pericolo, nelle rischiose e complesse operazioni di spegnimento di un violento incendio, sviluppatosi sul pontile di una raffineria e propagatosi a due navi cisterna all'ormeggio.

MIDOLO Gaetano, vigile del fuoco, il 4 agosto 1971 in Augusta (Siracusa). — Si prodigava a lungo, con eccezionale capacità e sereno sprezzo del pericolo, nelle rischiose e complesse operazioni di spegnimento di un violento incendio, sviluppatosi sul pontile di una raffineria e propagatosi a due navi cisterna all'ormeggio.

(484)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1973.

Conferma in carica del presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1969, con il quale si è provveduto alla nomina del prof. Giuseppe Petrilli nella carica di presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) per il triennio decorrente dal 18 ottobre 1969;

Considerato che, essendo scaduto il suddetto periodo, occorre provvedere a conferire la carica per il triennio 18 ottobre 1972-17 ottobre 1975;

Ritenuta la opportunità di riconfermare nella carica medesima il prof. Giuseppe Petrilli;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51 che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Petrilli è riconfermato nella carica di presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale per il triennio decorrente dal 18 ottobre 1972.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1973
Registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 58

(1725)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Composizione settoriale dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ai fini della loro ricostituzione per scadenza del mandato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nel testo modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, concernente la composizione e la nomina dei comitati istituiti presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie;

Considerato che occorre procedere alla ricostituzione dei comitati predetti, per scadenza del mandato, fatta eccezione per quelli di Agrigento, Catania, Palermo e Trieste ricostituiti in data più recente;

Vista la deliberazione in data 30 giugno 1972, con la quale il comitato esecutivo dell'istituto suddetto ha fornito le prescritte indicazioni circa il numero dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro in ciascun comitato dell'istituto medesimo;

Ritenuto di aderire alle indicazioni predette;

Decreta:

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, determinato rispettivamente in 9 e 6 unità, è ripartito come segue per ciascuna provincia e per ciascun settore economico, fatta eccezione per i comitati provinciali di Agrigento, Catania, Palermo e Trieste, la cui composizione verrà determinata all'approssimarsi delle rispettive scadenze:

SEDI PROVINCIALI	Agricoltura		Commercio		Credito		Industria	
	Lav.	Datori di lavoro	Lav.	Datori di lavoro	Lav.	Datori di lavoro	Lav.	Datori di lavoro
Alessandria	1	1	1	1	1	1	6	3
Asti	1	1	1	1	1	1	6	3
Cuneo	1	1	1	1	1	1	6	3
Novara	1	1	1	1	1	1	6	3
Torino	1	1	1	1	1	1	6	3
Vercelli	1	1	1	1	1	1	6	3
Aosta	1	1	1	1	–	–	7	4
Bergamo	1	1	1	1	1	1	6	3
Brescia	1	1	1	1	1	1	6	3
Como	1	1	1	1	1	1	6	3
Cremona	2	1	1	1	1	1	5	3
Mantova	2	1	1	1	1	1	5	3
Milano	1	1	1	1	1	1	6	3
Pavia	1	1	1	1	1	1	6	3
Sondrio	1	1	1	1	1	1	6	3
Varese	1	1	1	1	1	1	6	3
Belluno	1	1	1	1	1	1	6	3
Padova	1	1	1	1	1	1	6	3
Rovigo	2	1	1	1	1	1	5	3
Treviso	1	1	1	1	1	1	6	3
Venezia	1	1	1	1	1	1	6	3
Verona	1	1	1	1	1	1	6	3
Vicenza	1	1	1	1	1	1	6	3
Gorizia	1	1	1	1	–	–	7	4
Pordenone	1	1	1	1	1	1	6	3
Udine	1	1	1	1	1	1	6	3
Genova	1	1	1	1	1	1	6	3
Imperia	1	1	1	1	1	1	6	3
La Spezia	1	1	1	1	1	1	6	3
Savona	1	1	1	1	1	1	6	3
Bologna	1	1	1	1	1	1	6	3
Ferrara	2	1	1	1	1	1	5	3
Forlì	2	1	1	1	1	1	5	3

SEDI PROVINCIALI	Agricoltura		Commercio		Credito		Industria	
	Lav.	Datori di lavoro	Lav.	Datori di lavoro	Lav.	Datori di lavoro	Lav.	Datori di lavoro
Modena	1	1	1	1	1	1	6	3
Parma	1	1	1	1	1	1	6	3
Piacenza	2	1	1	1	1	1	5	3
Ravenna	3	1	1	1	1	1	4	3
Reggio Emilia	1	1	1	1	1	1	6	3
Arezzo	2	1	1	1	1	1	5	3
Firenze	1	1	1	1	1	1	6	3
Grosseto	2	1	1	1	1	1	5	3
Livorno	1	1	1	1	1	1	6	3
Lucca	1	1	1	1	1	1	6	3
Massa Carrara	1	1	1	1	–	–	7	4
Pisa	1	1	1	1	1	1	6	3
Pistoia	1	1	1	1	1	1	6	3
Siena	2	1	1	1	1	1	5	3
Ancona	2	1	1	1	1	1	5	3
Ascoli Piceno	3	1	1	1	1	1	4	3
Macerata	3	2	1	1	1	1	4	2
Pesaro Urbino	2	1	1	1	1	1	5	3
Perugia	3	1	1	1	1	1	4	3
Terni	2	1	1	1	–	–	6	4
Frosinone	1	1	1	1	1	1	6	3
Latina	1	1	1	1	1	1	6	3
Rieti	3	2	1	1	–	–	5	3
Roma	1	1	2	1	1	1	5	3
Viterbo	4	2	1	1	1	1	3	2
L'Aquila	1	1	1	1	1	1	6	3
Chieti	1	1	1	1	1	1	6	3
Pescara	1	1	1	1	1	1	6	3
Teramo	3	2	1	1	–	–	5	3
Campobasso	3	2	1	1	–	–	5	3
Isernia	3	2	–	–	–	–	6	4
Avellino	2	1	1	1	–	–	6	4
Benevento	3	2	1	1	–	–	5	3
Caserta	3	2	1	1	1	1	4	2
Napoli	1	1	1	1	1	1	6	3
Salerno	2	1	1	1	1	1	5	3
Bari	4	2	1	1	1	1	3	2
Brindisi	5	3	1	1	1	1	2	1
Foggia	4	2	1	1	1	1	3	2
Lecce	5	3	1	1	1	1	2	1
Taranto	3	2	1	1	1	1	4	2
Matera	3	2	1	1	–	–	5	3
Potenza	4	2	1	1	1	1	3	2
Catanzaro	4	2	1	1	1	1	3	2
Cosenza	3	2	1	1	1	1	4	2
Reggio Calabria	4	2	1	1	1	1	3	2
Caltanissetta	3	2	1	1	1	1	4	2
Enna	4	2	1	1	–	–	4	3
Messina	4	2	1	1	1	1	3	2
Ragusa	5	3	1	1	1	1	2	1
Siracusa	4	2	1	1	1	1	3	2
Trapani	5	3	1	1	1	1	2	1
Cagliari	2	1	1	1	1	1	5	3
Nuoro	5	3	1	1	–	–	3	2
Sassari	3	2	1	1	1	1	4	2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1972

Il Ministro: Coppo

(368)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1972.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede a Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede a Venezia, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto del 31 maggio 1972;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 7 settembre 1972;

Decreta:

L'art. 5, primo e secondo comma, dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede a Venezia, è modificato come segue:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 3.420.500.000 (tremiliardiquattrocentoventimilionicinquecentomila) ed è composto di quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 500.000 (cinquecentomila) ciascuna ».

« Detto fondo è ripartito come segue:

L. 720.500.000 dello Stato;

L. 900.000.000 dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie;

L. 900.000.000 della Banca cattolica del Veneto;

L. 270.000.000 della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

L. 198.000.000 della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo;

L. 99.000.000 della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana;

L. 99.000.000 della Cassa di risparmio di Trieste;

L. 90.000.000 della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone;

L. 90.000.000 della Cassa di risparmio di Venezia;

L. 18.000.000 della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano;

L. 18.000.000 della Cassa di risparmio di Gorizia;

L. 18.000.000 della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(529)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Friuli-Venezia Giulia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie e i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, di cui agli articoli 7 e 13 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Pordenone: grandinate, nubifragi e tromba d'aria dei giorni 6, 10, 11 maggio; 30 giugno; 20 e 21 luglio 1972 (articoli 4 e 5):

comune di Brugnera, per l'intero territorio comunale;

comune di Morsano al Tagliamento, per l'intero territorio comunale;

comune di Pasiano di Pordenone, per le località Visinale, Visinale di Sopra, Scuola, C. Populin, C. Del Col, C. Piccinin, C. Panzano, C. Pellegrin;

comune di Prata di Pordenone, per le località C. Piccinin, C. Novelli, Prata di Sotto, C. Segat, C. Trevisan, C. Gasperini, C. Brunetta, De Biasi, C. Puiatti, Puia, C. Rossetto, La Casetta, C. Secco, Campagnole, C. Campagnole, C. Vincenzi, Casoni, Palada, Croce delle Siole, C. Brunetto, Siole, C. Da Re, C. Bertolo, C. Fornace, C. Miotto, C. Pivetta, Capo di Villa, Prata di Sopra, C. De Mattia, C. Gasparotto, C. Cereser, C. Moro, C. Piccin;

comune di Sacile, per le località C. Peruc, C. Salvador, C. Padernelli, C. Perin, S. Giovanni di Sopra, C. Burei, S. Giovanni di Livenza, C. Padernello, Cavolano, C. Vicenzotti, C. Tallon;

comune di Sequals, per le località Tenuta Emonia, Prateria Campagna Grande, Prati Pertegade, Fattoria Progresso, S. Urbano, Ancona di Giai, Ancona di Prat;

comune di Spilimbergo, per le località Case Zanet, Case Belvedere, Parte Nord dei Magredi di S. Giorgio, Magredi di Barbeano, Zona Tagliamento, C. Balico, S. Sperse, Borgo Cavedalis, C. Zatti, C. Basso, C. Pignatt, Tenuta Martina, C. Avoledo, Casasola, I. Ronchi, Borgata Bussolino, C. Chivilò.

Gorizia: grandinate dei giorni 11 maggio; 25 luglio e 3 agosto 1972 (art. 5):

comune di Capriva del Friuli, per le località Russiz di Sopra, Budignacco;

comune di Cormons, per le località Novali, Plessiva, Zegla, Villa Orba, Borgnano;

comune di Dolegna del Collio, per le località Scriò, Cime, Ruttars;

comune di Mariano del Friuli, per la località omonima del capoluogo e le località Campagna, Corona fino incrocio strade Mariano-Corona e Gradisca-Corona;

comune di Medea, per l'intero territorio comunale;

comune di Romans d'Isonzo, per la località Fratta;

comune di S. Floriano del Collio, per le località Giasbana, Valleris, Uclanzi, Ascevi, Scedina.

Udine: grandinate e nubifragi dei giorni 11 e 27 maggio; 30 giugno; 24 e 26 luglio e 22 agosto 1972 (art. 5):

comune di Aquileja, per le località Bachina, Beligna, Borgo Brunner, La Farella, Muson, Quarta Partita, Viola;

comune di Camino al Tagliamento, per le località Glaunicco, Gorizo, Straccis;

comune di Carlino, per le località Casa Bianca, Chiamana, Coluna, Planais, Villa Bruna;

comune di Mereto di Tomba, per la località omonima del capoluogo e le località Pantianicco, Tomba;

comune di Palazzolo dello Stella, per le località Boccon, Bosco Brussa, Bronzan, Fornace, Fraida (fino Ost. al Cacciatore), Marianis, Piancada;

comune di Precenicco, per la località omonima del capoluogo e le località Bassa, Bosco Comunale, Boscut, Brustolada, Casale del Bosco, Casali Acqua Bona, Case Nuove, Coronuzza, Fratis, Isolino, Levada, Paludo, Paladus, Perdunis, Pescarola, Pezzali, Polesan, Ronchi, Sterpatto, Tavella Maggiore;

comune di Rivignano, per la località omonima del capoluogo e le località Ariis, Flambruzzo, Sella, Sivigliano;

comune di Terzo di Aquileja, per le località Ca' Pocenia, Ca' Vescovo, Locatelli, Ponterosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(592)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Annullamento del decreto ministeriale 8 novembre 1972, concernente la revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anallergomicina » della ditta A.P.O. - Antibiotic Pharm Organisation, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto n. 4334/R in data 8 novembre 1972, con il quale è stata disposta la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale denominata: « Anallergomicina » nelle seguenti preparazioni: iniettabile da 500.000 U.I. + mg 500 e serie da 500.000 U.I. + + mg 250, categoria B-Complex liofilizzata: iniettabile da 500.000 U.I. + g 0,50 e serie da 500.000 U.I. + g 0,25 categoria supposte per adulti e serie supposte per bambini, registrata in data 19 gennaio 1962 rispettivamente ai numeri 12516, 12516-*A*, 12516-*A*-1, 12516-*B*, 12516-*B*-1, 12516-*C* e 12516-*C*-1, a nome della ditta A.P.O. Antibiotic Pharm Organisation già con sede in Milano, via Francesco Redi n. 22 — ora con sede in Milano, via S. Gregorio n. 12, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Ospitaletto di Cormano (Milano);

Considerato che, il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 luglio 1972 deve intendersi riferito al prodotto della stessa ditta denominato: « Anallergocillina » aspecifica, in quanto detto parere è stato espresso in base alle controdeduzioni fatte dalla ditta in seguito alla comunicazione ministeriale n. 49-167 del 10 febbraio 1972, riferentesi al prodotto « Anallergocillina »;

Ritenuto, quindi, che occorre provvedere all'annullamento del decreto di revoca n. 4334/R in data 8 novembre 1972;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' annullato il decreto n. 4334/R in data 8 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 1° dicembre 1972, con il quale è stata disposta la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale denominata « Anallergomicina » della ditta A.P.O. - Antibiotic Pharm Organisation, con sede in Milano, via S. Gregorio n. 12.

La suindicata specialità medicinale « Anallergomicina » rimane registrata a tutti gli effetti di legge nelle seguenti preparazioni: iniettabile da 500.000 U.I. + + g 0,5 categoria aspecifica: iniettabile da 500.000 U.I. + + mg 500 e serie da 500.000 U.I. + mg 250, categoria B-Complex liofilizzata: iniettabile da 500.000 U.I. + g 0,50 e serie da 500.000 U.I. + g 0,25 categoria supposte per adulti e serie supposte per bambini ed ai seguenti numeri di registrazione: 12516, 12516-*A*, 12516-*A*-1, 12516-*B*, 12516-*B*-1, 12516-*C* e 12516-*C*-1.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(427)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Bergamo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Giornalieri di campagna .	L.	4.372
Salariati fissi:		
comuni	»	2.828
qualificati . . .	»	3.170
specializzati . . .	»	3.530

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(252)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Brescia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Giornalieri di campagna	L.	5.165
Salariati fissi:		
comuni . .	»	3.223
qualificati . . .	»	3.627
specializzati	»	4.031

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(253)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Como ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . .	L.	3.656
Salariati fissi:		
comuni . .	»	2.979
qualificati . . .	»	3.314
specializzati	»	3.648

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(254)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Cremona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . L. 5.012

Salariati fissi:

qualificati . . . » 3.876

specializzati . . . » 4.599

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(255)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Mantova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . L. 4.175

Salariati fissi:

comuni . . . . . » 3.981

qualificati . . . . » 4.411

specializzati . . . . » 4.884

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(256)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Milano ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 4.363

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.589

qualificati . . . . » 3.900

specializzati . . . . » 4.309

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(257)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Pavia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . L. 4.343

Salariati fissi:

comuni . . . . . . » 3.300
qualificati . . . . . » 3.710
specializzati . . . . » 4.122

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(258)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Sondrio ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.792

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.038
specializzati . . . . » 3.738

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(259)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Varese ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 4.387

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.487
qualificati . . . . » 3.959
specializzati . . . . » 4.354

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(260)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Gorizia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.774

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.489
qualificati . . . . » 3.092
specializzati . . . . » 3.302

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(270)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Trento ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.586

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.282
specializzati . . . . » 4.069

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(269)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Bolzano ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 2.916

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.775
qualificati . . . . » 3.072
specializzati . . . . » 3.384

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(268)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Vicenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.193

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.897
qualificati . . . . » 3.225
specializzati . . . . » 3.553

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(267)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Verona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.576

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.816
qualificati . . . . » 2.907
specializzati . . . . » 3.317

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(266)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Venezia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.608

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.803
qualificati . . . . » 3.117
specializzati . . . . » 3.503

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(265)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Rovigo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.545

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.228
qualificati . . . . » 3.605
specializzati . . . . » 4.022

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(264)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Treviso ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.605

Salariati fissi:

comuni » 3.153
qualificati . . » 3.509
specializzati » 3.865

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(263)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Padova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.401

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.074
qualificati . . . . » 3.406
specializzati . . . . » 4.185

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(262)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Belluno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.517

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.780
qualificati . . . . » 4.205
specializzati . . . . » 4.630

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(261)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Arezzo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.047

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.784
qualificati . . . . » 3.123
specializzati . . . . » 3.462

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(280)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Reggio Emilia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . L. 4.964

Salariati fissi:

comuni . . . » 3.786
qualificati . » 4.224
specializzati . . . . » 4.882

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(279)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Piacenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.478

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.431
qualificati . . . . » 3.817
specializzati . . . . » 4.365

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(278)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Parma ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.819

Salariati fissi:

qualificati . . . . » 4.120
specializzati . . . . » 4.627

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(277)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Modena ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.482

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.148
qualificati . . . . » 4.310
specializzati . . . . » 4.761

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(276)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Forlì ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.419

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.214
qualificati . . . . » 4.633
specializzati . . . . » 5.065

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(275)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1973.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edile Romagna « C.E.R. », a responsabilità limitata, con sede in Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della Società cooperativa edile Romagna « C.E.R. », a responsabilità limitata, con sede in Forlì, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edile Romagna « C.E.R. », a responsabilità limitata, con sede in Forlì, costituita per rogito notaio Geremia Macherozzi in data 28 gennaio 1966, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Sergio Minardi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(608)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1973.

Inclusione nell'elenco dei presidi medico-chirurgici dei prodotti di uso personale non farmaceutici contenenti esaclorofene.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Ritenuta la necessità di includere nell'elenco dei presidi medico-chirurgici sottoposti a registrazione i prodotti, non farmaceutici, di uso personale contenenti esaclorofene;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 20 settembre 1972;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti non farmaceutici di uso personale a qualunque tipo appartengano, contenenti esaclorofene, sono inclusi nell'elenco dei presidi medico-chirurgici, allegato al regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' consentito alle ditte produttrici che, alla data suddetta, abbiano in commercio i prodotti di cui al precedente art. 1, di presentare apposita domanda di registrazione per ciascuno di essi, entro il termine di trenta giorni dalla data stessa.

Roma, addì 8 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1648)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze ad accettare un legato

Con decreto prefettizio n. 4407, Div. I, del 16 dicembre 1972, l'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze è autorizzato ad accettare il legato disposto dal sig. Sodi Mario con testamento pubblico dell'8 giugno 1966, pubblicato dal notaio Spighi l'8 febbraio 1967, repertorio n. 82051, consistente in L. 500.000.

(441)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dottoressa Maria Luigia Dini, nata a Ravenna il 4 marzo 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 13 novembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(495)

La dottoressa Lucia Papini, nata a Firenze il 26 novembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere moderne conseguito presso l'Università di Bologna il 20 giugno 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(496)

La dott.ssa Manuela Martinelli, nata a Poggio Mirteto (Rieti) l'11 dicembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze geologiche conseguito presso l'Università di Roma il 7 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(499)

Il dott. Giuseppe Piscopo, nato ad Enna il 28 luglio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Catania il 28 ottobre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(500)

La dott.ssa Carla Montagna, nata a Parma il 3 luglio 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Parma il 21 luglio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(501)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1972, registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 274, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Giovanni Pallai — già titolare della cattedra di macchine presso l'istituto tecnico nautico di Ortona a Mare — avverso la nota ministeriale n. 3592 del 23 giugno 1966, con la quale veniva confermata la ripetizione in precedenza disposta, di assegni indebitamente corrispostigli.

(442)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno nei comuni di Palazzolo dello Stella e di Precenicco

Con decreto 12 ottobre 1972, n. 65, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno abbandonato del fiume Stella, località Bronzan del comune di Palazzolo dello Stella (Udine), in fregio ai mappali 1 e 19 del foglio n. 25 (Ha. 1.26.80) e nel comune di Precenicco, in fregio al mappale 132 del foglio n. 12 (Ha. 1.04.80), della superficie complessiva di Ha. 2.31.60, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 17 luglio 1971, in scala 1 : 2000, con allegata relazione dell'ufficio tecnico erariale di Udine; schizzo planimetrico con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(428)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Paluzza

Con decreto 25 ottobre 1972, n. 307, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti pertinenze idrauliche del torrente But e relativi affluenti e del torrente Pontaiba, segnati nel catasto del comune di Paluzza (Udine), ai fogli numeri 15, 22, 33, 34, 35, 40, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 57, per una superficie complessiva di Ha. 49.90.05, ed indicati negli schizzi planimetrici rilasciati il 1° agosto 1967 e il 10 marzo 1969 con allegate rilevazioni catastali rispettivamente in data 26 giugno 1967 e 11 marzo 1969, dall'ufficio tecnico erariale di Udine; schizzi planimetrici con allegate rilevazioni che fanno parte integrante del decreto stesso.

(429)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 dicembre 1972, registro n. 18, foglio n. 213 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto il 5 dicembre 1969, proposto da Belluscio Teresa e Giuliano Rosa avverso il provvedimento emesso dal sindaco di Barile (Potenza) in data 12 aprile 1969, in esecuzione della decisione della giunta provinciale amministrativa di Potenza in data 6 marzo 1969, riguardante il rilascio di licenza di commercio a Barbaro Maria.

(430)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campo di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Campo di Giove (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.143.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1331)

Autorizzazione al comune di Calascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Calascio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.049.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1332)

Autorizzazione al comune di Cagnano Amiterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.396.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1333)

Autorizzazione al comune di Domicella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Domicella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.060.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1334)

Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Frisa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.198.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1335)

Autorizzazione al comune di Forino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Forino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.803.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1336)

Autorizzazione al comune di Flumeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Flumeri (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1337)

Autorizzazione al comune di Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Greci (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.089.695 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1338)

Autorizzazione al comune di Gesualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Gesualdo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.386.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1339)

Autorizzazione al comune di Guilmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Guilmi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.877.388, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1340)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Guardiagrele (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 306.925.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1341)

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Giuliano Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.300.961, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1342)

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Liscia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.959.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1343)

Autorizzazione al comune di Lettopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Lettopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.280.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1344)

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Lentella (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.929.984, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1345)

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Lama dei Peligni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.585.661, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1346)

Autorizzazione al comune di Lecce nei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Lecce nei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.321.541, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1347)

Autorizzazione al comune di Monteodorisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Monteodorisio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.943.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1348)

Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Monteferrante (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.876.777, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1349)

Autorizzazione al comune di Montebello sul Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Montebello sul Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 869.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1350)

Autorizzazione al comune di Miglianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1973, il comune di Miglianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.011.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1351)

Autorizzazione al comune di Moschiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Moschiano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.800.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1352)

Autorizzazione al comune di Montoro Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Montoro Superiore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.135.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1353)

Autorizzazione al comune di Monteverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Monteverde (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.972.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1354)

Autorizzazione al comune di Montefusco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Montefusco (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.103.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1355)

Autorizzazione al comune di Monteforte Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Monteforte Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.042.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1356)

Autorizzazione al comune di Montaguto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Montaguto (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.105.840 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1357)

Autorizzazione al comune di Mirabella Eclano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mirabella Eclano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.294.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1358)

Autorizzazione al comune di Melito Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Melito Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.695.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1359)

Autorizzazione al comune di Marzano di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Marzano di Nola (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.371.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1360)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 26 ottobre 1972 all'8 novembre 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 2256/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero).

(in unità di conto per 100 kg 1 u. c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	—
	II. zuccheri greggi:	
	(a) zuccheri canditi	3,68 (1)
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(73)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 7 febbraio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,30	581,30	581,35	581,30	581 —	581,30	581,25	581,30	581,30	581 —
Dollaro canadese	580,50	580,50	580,40	580,50	580 —	580,50	580,20	580,50	580,50	581,25
Franco svizzero	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,40	162,36	162,40	162,40	161,58
Corona danese	85,18	85,12	85,15	85,18	85,15	85,18	85,14	85,18	85,18	85,20
Corona norvegese	89,20	89,20	89,15	89,20	89,30	89,20	89,21	89,20	89,20	88,90
Corona svedese	123,555	123,555	123,58	123,555	123,50	123,55	123,54	123,555	123,55	123,60
Fiorino olandese	183,28	183,28	183,30	183,28	183,20	183,30	183,24	183,28	183,28	183,22
Franco belga	13,2650	13,265	13,27	13,2650	13,26	13,26	13,2640	13,2650	13,26	13,26
Franco francese	116,04	116,04	116 —	116,04	115,70	116,05	116,01	116,04	116,04	116,04
Lira sterlina	1386,10	1386,10	1385,75	1386,10	1386 —	1386,15	1385,05	1386,10	1386,10	1385,25
Marco germanico	184,54	184,54	184,55	184,54	184,40	184,52	184,50	184,54	184,54	184,47
Scellino austriaco	25,51	25,51	25,51	25,51	25,40	25,50	25,515	25,51	25,51	25,52
Escudo portoghese	21,84	21,84	21,83	21,84	21,90	21,82	21,825	21,84	21,84	21,86
Peseta spagnola	9,1625	9,1625	9,1650	9,1625	9,20	9,16	9,1650	9,1625	9,16	9,16
Yen giapponese	1,965	1,965	1,95	1,965	1,935	1,96	1,963	1,965	1,96	1,94

Media dei titoli del 7 febbraio 1973

Rendita 5 % 1935	99,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,775
» 5 % (Ricostruzione)	95,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,325
» 5 % (Città di Trieste)	93,825
» 5 % (Beni esteri)	92,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,175
» 5,50 % » » 1968-83	94,975
» 5,50 % » » 1969-84	95,975
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 febbraio 1973

Dollaro USA	**581,275**
Dollaro canadese	**580,35**
Franco svizzero	**162,38**
Corona danese	**85,16**
Corona norvegese	**89,205**
Corona svedese	**123,547**
Fiorino olandese	**183,26**
Franco belga	**13,264**
Franco francese	**116,025**
Lira sterlina	**1385,575**
Marco germanico	**184,52**
Scellino austriaco	**25,512**
Escudo portoghese	**21,832**
Peseta spagnola	**9,164**
Yen giapponese	**1,964**

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1978

Si rende noto che il giorno 3 marzo 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quarta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle quarantanove serie (dalla 1ª/1978 alla 49ª/1978) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1978, emessi in base al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 ed al decreto ministeriale 10 marzo 1969.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 2 dello stesso mese di marzo, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 26 gennaio 1973

(1147)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 153, il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Leoni Maria in De Rosi in data 10 novembre 1967 è stato accolto.

(446)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali presso l'ospedale civile di Padova ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica e sala operatoria.

Con decreto n. 900.8/C.S./54/1, in data 14 novembre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali presso l'ospedale civile di Padova è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica e sala operatoria con sede presso l'ospedale medesimo.

(448)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « F. Lotti » di Pontedera ad istituire un corso teorico-pratico per assistenti tecnici di laboratorio.

Con decreto n. 900.8/X.62/5, in data 23 ottobre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « F. Lotti » Pontedera (Pistoia), è autorizzata ad istituire un corso teorico-pratico per assistenti tecnici di laboratorio con sede presso l'ospedale medesimo.

(449)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali presso l'ospedale civile di Merate ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Con decreto n. 900.8/C.S./24, in data 23 ottobre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali presso l'ospedale civile di Merate (Como) è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione con sede presso l'ospedale medesimo.

(450)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per soli titoli, a sedici posti di segretario comunale in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107 nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per soli titoli a 16 (sedici) posti di segretario comunale in prova (parametro 190).

Il numero dei posti a concorso sarà maggiorato in ragione di un terzo di quelli che si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno 1973.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso solamente i candidati che alla data del 12 dicembre 1972 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749) risultino in servizio non di ruolo con l'incarico di segretario comunale reggente o supplente ed abbiano maturato in tale posizione un periodo ininterrotto di almeno due anni e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 45.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato: a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati e invalidi civili per i fatti di Mogadiscio, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di S. Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio;

c) dei mutilati ed invalidi civili;

d) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

f) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

B) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E buona condotta morale e civile;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro per l'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 10 aprile 1973.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso per soli titoli a posti di segretario comunale in prova ed indicare:

le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

il luogo e la data di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età.

Devono, inoltre, dichiarare:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali, in caso affermativo dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposta sulle medesime dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile, tuttavia, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal prefetto attestante che il candidato alla data del 12 dicembre 1972 era in servizio nella qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale (reggente o supplente) ed ha espletato tale incarico per un periodo ininterrotto di almeno due anni;

b) un certificato attestante il conseguimento della laurea in giurisprudenza; in scienze politiche; in scienze politiche e sociali; in scienze diplomatiche e consolari; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime; in economia e commercio; in scienze coloniali; con l'indicazione del punteggio ottenuto nell'esame finale;

c) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificato di servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; diploma di lauree ed altri titoli di studio);

d) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

e) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di quarantacinque anni.

Il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione;

f) un elenco, in carta libera in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

g) il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa di concorso, *intestato alla prefettura di Roma*, con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, i candidati interessati dovranno produrre la documentazione a fianco indicata:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato od invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

11) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter*, a nome del padre, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

12) madre o sorella, vedova o nubile, del caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare numero 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori; dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/OD dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 attestazione rilasciata dal prefetto; ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed il primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319; attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306; attestazione del Ministero degli affari esteri;

14) mutilato o invalido del lavoro e figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

15) madre, vedova non rimaritata, orfano e sorella — vedova o nubile — di caduto sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

17) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo dal quale risulti che l'aspirante, alla data del 10 aprile 1973, abbia compiuto il 21° anno e non superato il 45°:

2) certificato rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati che siano invalidi di guerra o assimilati dovranno produrre il certificato rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra o per servizio alla visita collegnale di controllo, prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati, invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

5) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede da predursi soltanto dai coniugati con o senza prole e da vedovi con prole.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 6 debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 6 un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 8.

I candidati, che per gli effetti dell'art. 38 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1968, n. 4, intendono sostenere la prova facoltativa di lingua francese ne dovranno fare esplicita richiesta nella domanda di ammissione; tale prova facoltativa consiste in un colloquio e qualora il candidato dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua francese e viceversa, potrà conseguire una votazione sino ad un massimo di punti due in aggiunta a quella riportata nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il seguente trattamento economico:

stipendio mensile	L.	116.375
indennità integrativa speciale mensile	»	31.200
Totale lordo mensile	L.	147.575

oltre la 13ª mensilità e i diritti di segreteria, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, gettoni di presenza per partecipazione a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, indennità di alloggio, ecc.).

Il primo aumento di stipendio (parametro 257) sarà conseguito dopo sei mesi di servizio.

Dopo tale periodo il relativo trattamento economico risulterà, pertanto, come segue:

stipendio mensile	L.	157.412
indennità integrativa speciale mensile	»	31.200
Totale lordo mensile	L.	188.612

oltre la 13ª mensilità ed i diritti di segreteria, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, gettoni di presenza per partecipazione a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, indennità di alloggiò ecc.).

I predetti sono assegnati alle segreterie dei comuni e dei consorzi di comuni della classe quarta disponibili.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnato sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 11.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, numero 749.

Roma, addì 30 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(1203)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentaquattro posti di segretario comunale in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107 nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a 34 (trentaquattro) posti di segretario comunale in prova (parametro 190).

Il numero dei posti a concorso sarà maggiorato in ragione di due terzi di quelli che si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno 1973.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Per i candidati che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali e provinciali da almeno cinque anni ovvero abbiano prestato complessivamente servizio per almeno due anni in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale, il limite massimo di età è elevato ad anni quarantacinque.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per essi siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio-decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *f*) del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le elevazioni del limite di età previste dai precedenti commi sono cumulabili tra di loro e con quelle previste da ogni altra di posizione in vigore. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45° anno di età;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di S. Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio;

c) dei mutilati ed invalidi civili;

d) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

f) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

B) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) Buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro per l'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubblica amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 10 aprile 1973.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale in prova ed indicare:

le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

il luogo e la data di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età.

Devono, inoltre, dichiarare:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali, in caso affermativo dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile, tuttavia, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) un certificato attestante il conseguimento della laurea in giurisprudenza; in scienze politiche; in scienze politiche e sociali; in scienze diplomatiche e consolari; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime; in economia e commercio; in scienze coloniali; con l'indicazione del punteggio ottenuto nell'esame finale;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificato di servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; diploma di lauree ed altri titoli di studio);

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione;

e) un elenco, in carta libera in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) il tagliandino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa di concorso, *intestato alla prefettura di Roma*, con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, i candidati interessati dovranno produrre la documentazione a fianco indicata:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato od invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

11) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter*, a nome del padre, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza dello invalido;

12) madre o sorella, vedova o nubile, del caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio-decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori; dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/OD6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico; attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel

cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed il primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319; attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960 n. 1306; attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

14) mutilato o invalido del lavoro e figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

15) madre, vedova non rimaritata, orfano e sorella, vedova o nubile, di caduto sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967 n. 261: certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

17) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consistono in delle prove scritte ed in una prova orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Diritto costituzionale e diritto amministrativo.

2) Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti Locali.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

3) Nozioni di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali.

4) Nozioni di diritto civile.

5) Diritto penale (codice penale: libro II, titoli II e VII).

6) Istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.

7) Leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico).

8) Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

9) Legislazione sociale.

10) Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).

11) Nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

I candidati che per gli effetti dell'art. 38 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1968, n. 4, intendono sostenere la prova facoltativa di lingua francese ne dovranno fare esplicita richiesta nella domanda di ammissione. Tale prova facoltativa di lingua francese consiste in un colloquio che, se superato favorevolmente, dà titolo all'attribuzione sino ad un massimo di punti due in aggiunta alla votazione conseguita nelle prove scritte ed orali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 4 e 5 giugno 1973, con inizio alle ore 8.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 7/10 nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova orale stessa che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 6/10.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482. Nel colloquio sulla lingua francese di cui all'art. 6 il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua francese e viceversa.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata *ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6 n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati invalidi per servizio giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra o per servizio alla visita collegiale di controllo, prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati invalidi civili sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati mutilati ed invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario, legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) certificato dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 10.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il seguente trattamento economico:

stipendio mensile	L.	116.375
indennità integrativa mensile	»	31.200
Totale lordo mensile	L.	147.575

oltre la 13ª mensilità e di diritti di segretaria, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, gettoni di presenza per partecipazione a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, indennità di alloggio, ecc.).

Il primo aumento di stipendio (parametro 257) sarà conseguito dopo sei mesi di servizio.

Dopo tale periodo il relativo trattamento economico risulterà, pertanto, come segue:

stipendio mensile	L.	157.412
indennità integrativa mensile	»	31.200
Totale lordo mensile	L.	188.612

oltre la 13ª mensilità ed i diritti di segreteria, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, gettoni di presenza per partecipazione a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, indennità di alloggio ecc.).

I predetti sono assegnati alle segreterie dei comuni e dei consorzi di comuni della classe quarta disponibili.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnato sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 13.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Roma, addì 31 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(1204)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a sei posti di capo tecnico in prova per le esigenze dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1972, n. 7006, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sei posti di capo tecnico in prova per le esigenze dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Meliarca dott. ing. Raffaele, direttore centrale.

Membri:

Savi prof. Luigi, ispettore capo superiore;
Parigini dott. Raoul, ispettore capo;
Rosati prof. Antonio, titolare della cattedra di discipline chimiche;
Mascioli prof.ssa Amalia, titolare della cattedra di chimica e laboratorio.

Segretario:

Pangrazi Elio, segretario superiore di 1ª classe.

Roma, addì 11 novembre 1972

p. *Il direttore generale*: MAYER

(452)

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti di segretario in prova da utilizzare nelle mansioni di addetto ai sistemi elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1972, n. 7007, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti di segretario in prova da utilizzare nelle mansioni di addetto ai sistemi elettronici;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Tomasini prof. dott. Lorenzo, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:

Eugeni dott. ing. Luigi, ispettore capo;
Santorelli dott. ing. Giuseppe, ispettore principale;
Magliano prof.ssa Lucia, insegnante di diritto;
Focarelli prof.ssa Maria Laura, insegnante di matematica.

Segretario:

Guerriero Leopoldo, segretario superiore.

Roma, addì 10 novembre 1972

p. *Il direttore generale*: MAYER

(453)

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, ad otto posti di segretario tecnico in prova per le esigenze dell'ufficio speciale navigazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1972, n. 7005, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli ad otto posti di segretario tecnico in prova per le esigenze dell'ufficio speciale navigazione;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Robert dott. ing. Giovanni, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:

La Torre dott. ing. Sergio, ispettore capo superiore;
Crisci dott. ing. Clemente, ispettore principale;
Franciosi dott. ing. Olao, insegnante d'istituto nautico;
Gasperini dott. ing. Giuseppe, insegnante d'istituto nautico.

Segretario:

Vitiello rag. Umberto, segretario superiore di 1ª classe.

Roma, addì 10 novembre 1972

p. *Il direttore generale*: MAYER

(454)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Integrazione dell'ammontare di borsa di pratica commerciale per il Regno Unito (Manchester)

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione della predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;
Visto il proprio decreto 18 febbraio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1969, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;
Visto il proprio decreto 30 novembre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 30 dicembre 1971, concernente la assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero ai vincitori del precitato concorso;
Vista l'istanza avanzata il 14 agosto 1972 dal borsista dottor Bruno Zanotti, assegnatario di una borsa per il Regno Unito (Liverpool), con la quale il predetto invocando l'art. 18 del decreto ministeriale 18 febbraio 1969 ha chiesto la concessione di un assegno supplementare della borsa di L. 4.200.000 nette annue in quanto l'ammontare della stessa risulta inadeguato alle effettive esigenze locali;
Vista l'attestazione di convalida della precitata istanza da parte del consolato d'Italia di Manchester, territorialmente competente;
Considerato altresì, che il precitato borsista ha chiesto di poter continuare la pratica commerciale in Manchester anzichè a Liverpool, e che la Direzione generale per lo sviluppo interpellata in proposito ha manifestato il proprio avviso favorevole a tale richiesta;
Sentito il comitato, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, che nella sua riunione del 16 novembre 1972, si è espresso favorevolmente;
Ritenuta la opportunità di avvalersi della facoltà di cui agli articoli 15 e 18 del proprio decreto del 18 febbraio 1969;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Bruno Zanotti assegnatario di una borsa di pratica commerciale per il Regno Unito (Livèrpool) è autorizzato a compiere la pratica commerciale nella città di Manchester.

Art. 2.

L'ammontare della borsa assegnata al dott. Bruno Zanotti per il Regno Unito di L. 4.200.000 nette annue viene elevata a L. 4.830.000 nette pagabili in rate mensili posticipate con decorrenza dal 27 marzo 1972, data di presentazione del dottor Zanotti alla rappresentanza consolare italiana di Liverpool (Regno Unito).

Art. 3.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1972

Il Ministro: MATTEOTTI

(451)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a settanta posti di consigliere in prova.

Nel supplemento straordinario al n. 2 del 1973 del Bollettino Ufficiale del Ministero del tesoro è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1973, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 102, che approva la graduatoria del concorso per esami a settanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 29 agosto 1970.

(1514)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 281 del 20 gennaio 1972 con il quale il dott. Claudio Savelli è stato dichiarato vincitore del pubblico concorso per la 2ª condotta medica del comune di Pontecorvo;
Atteso che il sanitario in parola ha dichiarato di rinunziare alla nomina di cui sopra;
Vista la graduatoria di merito del concorso approvata con decreto n. 3486 del 27 marzo 1971;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai singoli candidati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Dario Notargiacomo, 5° classificato nella graduatoria di merito nel concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1968, è dichiarato vincitore del concorso stesso per la 2ª condotta medica del comune di Pontecorvo.

Il sindaco del comune predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e del comune interessato.

Frosinone, addì 14 dicembre 1972

Il medico provinciale: FISCHETTI

(483)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1972, n. **14**.

Concorso nelle spese sostenute dai comuni e loro consorzi per la realizzazione e la gestione di asili nido comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 23 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concorre nelle spese sostenute dai comuni consorzi di comuni per la realizzazione e la gestione degli asili nido comunali.

Art. 2.

I contributi in favore dei comuni o consorzi di comuni sono erogati sotto forma di:

a) concorso nelle spese di gestione di asili nido la cui attività inizi ad esercizio inoltrato o la cui spesa annua di gestione sia inferiore a L. 20 milioni;

b) concorso « una tantum » nelle spese per il riadattamento di edifici già di proprietà di comuni o consorzi di comuni da destinare ad asili nido;

c) contributo in conto ammortamento mutui da contrarre per il finanziamento della costruzione, impianto ed arredamento di nuovi asili nido;

d) concorso « una tantum » nelle spese sostenute dai comuni o consorzi di comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di nuovi asili nido, limitatamente all'esercizio 1972.

Art. 3.

Le richieste per i contributi di cui all'art. 2, lettere *a*) *b*) della presente legge sono inoltrate alla Regione da comuni o consorzi di comuni entro il 30 aprile di ogni anno, secondo la procedura stabilita dalla legge regionale concernente la « determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido di cui all'art. 6 della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 ».

Art. 4.

Le richieste per i contributi di cui all'art. 2, lettera *c*) della presente legge sono inoltrate alla Regione da comuni o consorzi di comuni entro il 30 gennaio di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

progetto di massima dell'opera da realizzare;

copia della deliberazione con la quale il consiglio comunale stabilisca, in via di massima, di finanziare in tutto o in parte la spesa mediante la contrazione di un mutuo e disponga — sempre in via di massima — o di garantirne l'ammortamento con cespiti propri o di richiedere in tutto o in parte la fidejussione regionale di cui all'art. 11. Quando il contributo sia richiesto da un consorzio, sono necessarie la deliberazione dell'assemblea consorziale relativa alla contrazione del mutuo e le deliberazioni dei consigli dei comuni consorziati in ordine alla garanzia dell'ammortamento o alla richiesta di fidejussione.

Art. 5.

Il contributo di cui all'art. 2, lettera *a*) nella spesa di gestione di nuovi asili nido la cui attività inizi ad esercizio inoltrato e comporti un onere, rapportato ad anno, superiore a L. 20 milioni, è stabilito nella misura di 1/12 di L. 20 milioni per ogni mese di effettivo funzionamento dell'asilo nido.

Per un onere annuo di gestione non superiore a L. 20 milioni, il contributo è fissato nella misura del 60 % dell'onere stesso.

Art. 6.

Il contributo di cui all'art. 2, lettera *b*) della presente legge è stabilito nella misura del 50 % della spesa prevista in progetto, con un massimo di contributo di L. 20 milioni.

Art. 7.

Il contributo di cui all'art. 2, lettera *c*) della presente legge è concesso per la durata di anni trenta nella misura annua costante del 6 % della somma ammessa a mutuo.

Il suddetto contributo potrà essere erogato direttamente al comune o consorzio di comuni in unica soluzione annua posticipata o alternativamente all'istituto di credito mutuante, a scadenza semestrale posticipata o secondo le scadenze delle rate d'ammortamento del mutuo.

Art. 8.

Il contributo di cui all'art. 2, lettera *d*) della presente legge è concesso ai comuni o consorzi di comuni nella misura di L. 40 milioni per ogni asilo nido di nuova costruzione, secondo le modalità previste per la concessione dell'analogo contributo di cui all'art. 1 ed all'art. 4 della legge dello Stato 6 dicembre 1971, n. 1044.

Ai fini della concessione di detto contributo sono prese in considerazione le richieste pervenute alla Regione in data 30 aprile 1972 per l'ottenimento dell'analogo contributo sui fondi assegnati dallo Stato in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, ed a favore delle quali non sia stata possibile l'erogazione del contributo per mancanza di fondi.

Art. 9.

I contributi di cui all'art. 2 sono erogati unicamente a comuni o consorzi di comuni che non usufruiscano per gli stessi scopi di sovvenzioni concesse in forza di altre norme legislative, inclusa la legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 10.

Qualora i comuni interessati non possano provvedere, in tutto o in parte, mediante la delegazione di propri cespiti alla garanzia dell'ammortamento dei mutui contratti dai comuni stessi e dai loro consorzi per il finanziamento delle opere di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 della presente legge, la parte residua del debito che non sia coperta dal contributo della Regione è garantita — nel capitale e negli interessi — da fidejussione regionale.

In forza di tale fidejussione, in caso di mancato pagamento da parte di comuni o consorzi di comuni della rata d'ammortamento a loro carico, l'Amministrazione regionale effettuerà il pagamento della stessa a favore degli istituti mutuanti entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte degli istituti stessi del mancato pagamento.

Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi le azioni volte al recupero dagli enti inadempienti delle somme pagate dalla stessa ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

Per potere usufruire della garanzia fidejussoria regionale i comuni o loro consorzi dovranno, sia in sedi di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:

a) dimostrare la integrale o parziale carenza di cespiti delegabili;

b) impegnarsi in modo espresso a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento a loro carico alle scadenze concordate con l'istituto mutuante, facendone preciso obbligo al tesoriere comunale;

c) impegnarsi espressamente ad iscrivere sui bilanci futuri per tutta la durata del prestito l'importo della rata annua di ammortamento a loro carico.

Essi dovranno altresì produrre una attestazione del loro tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate d'ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge, utilizzando a tale fine le prime entrate non delegate riscosse dall'ente.

Art. 12.

Spetta al consiglio regionale:

a) determinare i criteri per l'assegnazione di contributi di cui alla presente legge;

b) approvare il piano annuale di assegnazione dei contributi suddetti.

Spetta alla giunta regionale:

a) predisporre il piano annuale di assegnazione dei contributi;

b) autorizzare il presidente della giunta ad emanare i decreti di assegnazione dei contributi e di concessione della garanzia fidejussoria.

Spetta al presidente della Regione:

a) emanare i decreti di assegnazione dei contributi e di concessione della garanzia fidejussoria, previa conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 13.

E' autorizzata, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1972 e 1973, la spesa di:

a) L. 170 milioni quanto al 1972; L. 350 milioni quanto al 1973; per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lettera a);

b) L. 60 milioni quanto al 1972; L. 210 milioni quanto al 1973; per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lettera b), da iscrivere in appositi capitoli del bilancio di previsione dei due esercizi.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1972 la spesa di L. 320 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lettera d).

Per l'esercizio 1972 il finanziamento della spesa complessiva di L. 550 milioni è realizzato mediante il prelievo della somma di L. 50 milioni dal fondo indiviso di cui al cap. 48100 e della somma di L. 500 milioni dal fondo indiviso di cui al cap. 75100, ambedue iscritti nel bilancio di previsione per lo esercizio 1972.

Art. 14.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lettera c) sono stabiliti, per gli anni 1973-1977, i seguenti limiti di impegno:

L. 300 milioni per l'esercizio 1973;
L. 130 milioni per l'esercizio 1974;
L. 125 milioni per l'esercizio 1975;
L. 105 milioni per l'esercizio 1976;
L. 125 milioni per l'esercizio 1977.

Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sopra richiamati esercizi, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate:

L. 300 milioni per l'esercizio 1973;
L. 430 milioni per l'esercizio 1974;
L. 555 milioni per l'esercizio 1975;
L. 660 milioni per l'esercizio 1976;
L. 785 milioni per l'esercizio 1977;
L. 785 milioni per gli esercizi dal 1978 al 2002;
L. 485 milioni per l'esercizio 2003;
L. 355 milioni per l'esercizio 2004;
L. 230 milioni per l'esercizio 2005;
L. 125 milioni per l'esercizio 2006.

Art. 15.

Per fare fronte alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 10 della presente legge, è disposta la iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973 e successivi di un capitolo denominato: « Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria a favore di comuni e loro consorzi sui mutui contratti dagli stessi per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili nido », con uno stanziamento di L. 10 milioni.

Il capitolo istituito ai sensi del precedente comma viene incluso nell'elenco n. 1 « Spese obbligatorie e d'ordine » annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio finanziario 1973 e di quello degli esercizi successivi.

Art. 16.

Alla maggiore spesa complessiva di L. 320 milioni, prevista per l'esercizio 1973 rispetto alla spesa complessiva prevista per l'attuazione della presente legge nell'esercizio 1972, in esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, lettera a) e b), del primo limite di impegno per gli interventi di cui all'art. 2, lettera c) e delle spese per la prestazione della garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 10, l'Amministrazione regionale fa fronte con il normale incremento della quota del fondo comune spettante alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Alle maggiori spese provenienti dall'autorizzazione dei nuovi limiti di impegno per gli esercizi 1974 e seguenti, l'Amministrazione regionale fa parimenti fronte col previsto incremento normale della quota del fondo comune sopra richiamato in ciascuno degli esercizi considerati rispetto a quello immediatamente precedente.

Art. 17.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 è apportata la seguente variazione:

Elenchi 2 e 3 annessi allo stato di previsione della spesa

a) Variazioni in diminuzione:

Elenco n. 2:

Progetto di legge regionale per la nuova disciplina delle commissioni provinciali regionali dell'artigianato, L. 50.000.000.

Elenco n. 3:

Progetto di legge regionale per la costituzione di un fondo per il potenziamento degli allevamenti bovini, L. 200.000.000.

Progetto di legge regionale per gli asili nido, L. 300.000.000.

Parte spesa

a) Variazioni in diminuzione:

il capitolo 48100 « Fondo indiviso per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » viene ridotto di L. 50.000.000;

il capitolo 75100 « Fondo indiviso per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » viene ridotto di L. 500.000.000.

b) Variazioni in aumento:

sono istituiti i seguenti capitoli di spesa con lo stanziamento a fianco di ciascuno notato:

Capitolo 21200:

« Concorso nelle spese di gestione di asili nido la cui attività inizi ad esercizio inoltrato o la cui spesa annua di gestione sia inferiore a L. 20 milioni », L. 170.000.000.

(Titolo 1° Sez. 3ª, Cat. 4ª Rubrica 11ª)

Capitolo 65400:

« Concorso nelle spese per il riadattamento di edifici già di proprietà di comuni o di consorzi di comuni da destinare ad asili nido », L. 60.000.000.

(Titolo 2° Sez. 3ª, Cat. 3ª Rubrica 1ª)

Capitolo 65500:

« Contributi *una tantum* a comuni o consorzi di comuni per il finanziamento della costruzione, impianto ed arredamento di nuovi asili nido », L. 320.000.000.

(Titolo 2° Sez. 3ª, Cat. 3ª Rubrica 1ª)

NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 1972 i contributi di cui all'art. 2, lettere a) e b) sono assegnati sulla base delle richieste dei comuni pervenute alla Regione, previste dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 dicembre 1972

FANTI

(206)

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1972, n. 15.

Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1972 - Terzo provvedimento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 23 *dicembre* 1972)

(207)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1972, n. 16.

Assegnazione di borse di studio in favore degli alunni, in disagiate condizioni di famiglia e meritevoli, degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 28 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le borse di studio di cui alla legge 24 luglio 1962, n. 1073, istituite per consentire agli alunni capaci e meritevoli, che appartengono a famiglie a basso reddito, il compimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria di 2° grado e artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, sono erogate a carico del bilancio regionale secondo le disposizioni della presente legge, in attesa che tutta la materia relativa all'assistenza scolastica sia organicamente disciplinata al fine dell'attuazione del diritto allo studio.

Art. 2.

La ripartizione del fondo fra le varie provincie è effettuata, entro il 31 marzo di ciascun anno, dal Consiglio regionale, su proposta della giunta, sulla base del numero degli alunni iscritti alla 3ª classe delle scuole medie inferiori nell'anno scolastico antecedente a quello cui si riferiscono le borse di studio, oltre che sulla valutazione del reddito medio delle popolazioni di ciascuna provincia.

Art. 3.

L'assegnazione delle borse di studio ha luogo a seguito di concorso provinciale per titoli. Esso è indetto dal Presidente della Regione, per ogni provincia dell'Emilia-Romagna, secondo le norme contenute nella presente legge.

Il concorso è diviso in due turni. Nel primo turno vengono assegnate le borse di studio riservate agli alunni che nell'anno scolastico successivo frequenteranno le classi iniziali di ciascun tipo di scuola media superiore.

Nel secondo turno vengono assegnate le borse di studio resesi disponibili, per mancata riconferma o altra causa, agli alunni che, in ciascun anno scolastico, frequenteranno le classi successive a quelle iniziali anzidette, compresi gli eventuali corsi di sperimentazione, di specializzazione e di perfezionamento.

L'individuazione del numero delle borse di studio disponibili è effettuata e resa nota a cura della Regione per il primo turno entro il 15 aprile di ciascun anno scolastico, per il secondo turno entro l'1 novembre di ciascun anno scolastico. Il Presidente della Regione pubblicherà con riferimento ad ogni provincia i bandi di concorso relativi ai due turni, rispettivamente entro l'1 maggio e il 10 novembre di ciascun anno. I concorrenti dovranno presentare domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

Art. 4.

Hanno diritto di partecipare al concorso per la assegnazione delle borse di studio sia del primo che del secondo turno gli studenti che abbiano conseguito la promozione e che appartengano a famiglie il cui reddito imponibile, ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito e delle altre imposte che ad essa verranno eventualmente sostituite, non sia superiore a lire 1.300.000 aumentate di lire 300.000 per ogni altro figlio o familiare a carico. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni che non abbiano superato il 26° anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.

Art. 5.

La domanda di partecipazione al concorso va inoltrata al presidente della commissione della provincia di residenza della famiglia dello studente.

Ad essa vanno allegati i seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato del comune di residenza comprovante il tipo di attività lavorativa esercitata dai membri della famiglia;

3) certificato comprovante l'ammontare dei redditi imponibili agli effetti dell'imposta di famiglia;

4) dichiarazione del datore di lavoro circa la retribuzione percepita dal capo-famiglia;

5) dichiarazione dei datori di lavoro circa la retribuzione percepita da altri membri della famiglia, che esercitino attività lavorative;

6) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, da cui risultino la dichiarazione dei redditi, l'ammontare dei redditi accertati del capo-famiglia e degli altri membri della famiglia titolari di propri redditi, ai fini dell'imposta complementare, dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sui terreni e dell'imposta sui fabbricati;

7) ogni altro certificato o documento ritenuto utile.

Le commissioni provinciali possono svolgere ove lo ritengano opportuno, ulteriori accertamenti sulle condizioni economiche delle famiglie dei concorrenti.

Art. 6.

Il certificato di studio, relativo alla conseguita licenza media che è elemento necessario della documentazione, viene inoltrato, a richiesta delle Commissioni, per tutti gli alunni partecipanti all'assegnazione delle borse di studio nel primo turno, a cura dei presidi delle scuole medie presso le quali ciascun concorrente ha partecipato all'esame di stato di licenza media, tale inoltro deve essere effettuato subito dopo la conclusione degli esami e comunque non oltre il 30 giugno.

Per gli alunni partecipanti al concorso per la assegnazione delle borse di studio relative al secondo turno il certificato di promozione o di idoneità va allegato, a cura dello stesso concorrente, alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 7.

L'assegnazione delle borse di studio relative al primo turno viene effettuata entro il 15 luglio di ogni anno.

A tale scopo viene predisposta un'unica graduatoria provinciale.

L'assegnazione delle borse di studio relative al secondo turno è effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno in base ad una graduatoria provinciale compilata classe per classe ed indipendentemente dai vari ordini di istruzione.

Le borse di studio da assegnarsi a norma del secondo comma corrispondono al totale di quelle resesi disponibili in seguito a rinuncia, decadenza o altra causa, nei vari ordini di istruzione con riferimento ad una medesima classe.

Art. 8.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è fissato in lire 150.000.

Le borse di studio sono annuali e confermabili.

Esse vengono confermate dalla commissione di cui all'art. 10 a condizione che:

a) l'alunno assegnatario consegua la promozione, si iscriva e frequenti l'anno scolastico successivo;

b) rimanga sostanzialmente immutata la situazione economica della famiglia.

La sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) dovrà essere documentata a cura dei competenti capi di istituto: per il punto *a*), mediante una comunicazione d'ufficio da inviare ai presidenti delle commissioni provinciali non prima del 10 e non oltre il 15 novembre di ogni anno; per il punto *b*), mediante l'inoltro agli stessi di una dichiarazione del capo famiglia da consegnarsi ai capi di istituto entro il 10 novembre.

Contro la decisione motivata, da notificarsi a termine di legge, che nega la conferma della borsa di studio, è ammesso ricorso al Presidente della Regione entro 60 giorni.

Art. 9.

Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre borse, assegni, posti gratuiti in collegi o convitti, attribuiti per pubblico concorso da amministrazioni dello Stato e da altri enti pubblici e privati, da fondazioni e aziende, anche se straniere.

In tal caso è possibile l'opzione fra l'una o l'altra deroga zione.

Fermo il divieto di cumulabilità di cui al precedente comma, l'alunno vincitore della borsa di studio regionale che opti per altra borsa da usufruirsi all'estero, qualora riprenda nella regione gli studi in istituti di cui al precedente articolo 1 o frequenti corsi di cui al terzo comma dell'articolo 3, può ottenere di usufruire della borsa di studio già assegnatagli e non goduta. Per confermare tale assegnazione verrà ridotto di una unità il totale delle borse di studio di recupero, in corrispondenza della classe che l'alunno rimpatriato si accinge a frequentare.

Art. 10.

Per la compilazione delle graduatorie di merito di cui al precedente articolo 7, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta, costituisce apposite commissioni provinciali. Esse sono composte:

1) dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un Assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;

2) da 6 membri, di cui 3 espressi dalla minoranza, designati dal Consiglio dei 3 comuni della provincia con maggiore popolazione scolastica;

3) da 3 membri designati dalle 3 confederazioni sindacali provinciali più rappresentative;

4) da 1 preside di ruolo di scuola secondaria superiore, designato dal provveditorato agli studi;

5) da 4 docenti di ruolo, dei quali 2 di scuola media e 2 di scuola secondaria superiore, designati dalle organizzazioni sindacali del personale docente più rappresentative a livello provinciale. Da segretario della commissione funge un funzionario dell'amministrazione provinciale designato dal presidente della provincia.

Le commissioni provinciali hanno sede presso le amministrazioni provinciali.

Esse adottano i propri provvedimenti con l'intervento della maggioranza dei commissari ed a maggioranza dei presenti.

Ai componenti e ai segretari delle commissioni provinciali vengono erogati gettoni di presenza per ogni seduta a cui partecipano.

Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio regionale.

Le misure e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con le amministrazioni provinciali interessate.

Art. 11.

L'inizio dei lavori delle commissioni provinciali è fissato all'1 giugno di ogni anno scolastico per l'assegnazione delle borse di studio del primo turno e all'11 dicembre di ogni anno scolastico per quelle del secondo turno.

Le commissioni provinciali dispongono di 50 punti per ciascun concorrente.

Esse definiscono preliminarmente i criteri di massima per la ripartizione dei punti, considerando la condizione economica delle famiglie degli alunni con specifico riguardo al numero dei componenti il nucleo familiare e all'ammontare globale del reddito familiare.

A parità di punti attribuiti, la precedenza sarà determinata con riferimento al merito scolastico, accertato mediante l'esame del risultato conseguito nell'anno scolastico precedente; in caso di ulteriore parità l'indagine terrà conto dell'intero « curriculum » scolastico. A tale fine le Commissioni provinciali hanno facoltà di chiedere i necessari elementi di valutazione agli organi scolastici.

Art. 12.

Le commissioni devono completare l'esame delle domande per la compilazione delle graduatorie entro e non oltre il 45° giorno dal loro insediamento. Nel caso in cui entro tale termine non risultino ultimati i lavori, il Presidente della Regione ha facoltà di avocare le funzioni delle commissioni provinciali, con proprio decreto, su conforme deliberazion della giunta. In tal caso la commissione è tenuta ad inviare tutti gli atti relativi al suo operato alla Regione.

I nomi degli alunni assegnatari delle borse di studio vengono pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » della Regione

Art. 13.

Contro i provvedimenti della commissione è ammesso ricorso al Presidente della Regione nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 14.

L'erogazione delle borse di studio viene effettuata in una unica soluzione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Per l'anno scolastico 1972-73 l'ammontare globale per le borse di studio da assegnarsi nel primo e nel secondo turno e per quelle da confermare è fissato in lire 848.000.000.

Detto stanziamento è così ripartito per provincia:

Bologna	189.700.000
Ferrara	87.600.000
Forlì	141 300.000
Modena	118.900.000
Parma	90 700.000
Piacenza	56 700.000
Ravenna	84 400.000
Reggio Emilia	78 700.000

Art. 16.

Per la prima applicazione della presente legge, la Regione provvederà a determinare il numero delle borse di studio disponibili per il primo ed il secondo turno relative all'anno scolastico 1972-73 entro il 15° giorno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge decorrono 10 giorni entro i quali il Presidente della Regione procederà alla pubblicazione dei bandi di concorso.

Gli altri termini previsti nella legge per gli adempimenti successivi saranno fissati, su conforme deliberazione della giunta con decreto del Presidente della Regione, da pubblicarsi nel « Bollettino Ufficiale ».

La conferma della borsa di studio agli aventi diritto per l'anno scolastico in corso sarà effettuata con provvedimento della giunta regionale.

Art. 17.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà, per l'anno scolastico 1972-73, con i fondi di cui al capitolo 12700 « Borse di studio agli alunni bisognosi e meritevoli » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio 1972, e recante uno stanziamnto di L. 848.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 dicembre 1972

FANTI

(365)

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.